

CA
16/07



Avv. Palermo

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE QUINTA

Avvocato Difensore:

Palma Rosaria

Presso:

Palma Rosaria

Via S. Lucia 81 /Avv. Ra Reg. Napoli Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 13/12/2011 con il n. 5766/2011 ed esito: **Respinge.**

Numero Registro Generale: 65/2007

Parti

Testa Francesco

Contro:

Parti

Regione Campania, ed altri

Avvocati

Testa Arturo

Avvocati

Palma Rosaria

Napoli, li' 13/12/2011

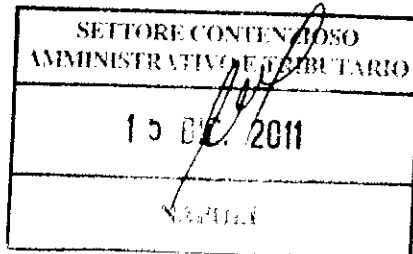
Il Direttore di Segreteria

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0955273 16/12/2011

Mittente TAR NA 5

Assegnataria Contenzioso amministrativo e tributario



N. 05766/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 65 del 2007, proposto da:
Testa Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Testa, con
domicilio eletto presso Arturo Testa in Napoli, via Massimo
Stanzione, 15;

contro

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Palma,
con domicilio eletto presso Rosaria Palma in Napoli, via S.Lucia
81 /Avv.Ra Reg.;

per l'annullamento

esecuzione delle sentenze nn.784/2005 e 2067/2006 della v^a sezione
del T.a.r. Campania – Napoli. Istanza per la determinazione del
compenso commissariale depositata il 30.5.2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Preliminarmente vanno esaminate e condivise le eccezioni formulate dalla Regione con nota depositata il 6.10.2011 e non contestate. Ed, invero, a fronte della quantificazione del compensa già determinata da questo Tribunale, l'istanza di nuova determinazione si presenta irritualmente proposta e comunque insufficientemente provata (anche alla luce dell'omessa trasmissione dei richiesti dati contabili), con conseguente infondatezza della stessa.

Le spese della presente fase si compensano sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'istanza, come in epigrafe proposto, la respinge.

Spese compensate,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)